

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERA n.	84/2015
TITOLO	2015.1.10.4.1
	2015.1.10.5.4
LEGISLATURA	X

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ASSEMBLEA LEGISLATIV

DELC.2015. 0000084

del 18/12/2015



Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA IL CORECOM EMILIA-ROMAGNA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DI CONCILIAZIONE IN VIDEOCONFERENZA PER IL TRIENNIO 2016-2018.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 – 527.6597

[corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it)

PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it) WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

## IL CORECOM DELL'EMILIA-ROMAGNA

### Viste:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, e le sue successive modifiche e integrazioni, recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 11, che introduce e disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni presso l'Autorità stessa (Agcom);
- la medesima legge, all'articolo 1 comma 13, che disciplina i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom), funzionalmente organi dell'autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;
- la delibera dell'Autorità n. 52/1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;
- la delibera dell'Autorità n. 53/1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Corecom;

### Visti, altresì:

- 1) la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" e, in particolare, l'articolo 14 (*Funzioni delegate*), che prevede l'attribuzione al Corecom di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio;
- 2) la delibera n. 444/08/CONS con la quale l'Autorità ha approvato il testo dell'Accordo quadro tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, inerenti ai principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, alle nuove funzioni delegabili ai Corecom, al contenuto tipico delle singole convenzioni e alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;
- 3) l'Accordo-Quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Agcom, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha sostituito il precedente accordo del 25 giugno 2003 e che, nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;
- 4) la Convenzione per l'esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dal Presidente del Corecom Emilia-Romagna.

### Rilevato che:

- a) l'articolo 4, comma 1, della citata Convenzione ha attribuito al Corecom l'esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*";

b) l'articolo 9, comma 2, della suddetta delibera Agcom n. 173/07/CONS, nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza di conciliazione, dispone che l'udienza può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità stabilite nell'allegato 1 del Regolamento;

c) con delibera Corecom n. 19/2013, attualmente in fase di revisione, è stato approvato il regolamento per lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza che integra l'Allegato 1 della più volte citata delibera Agcom n. 173/07/CONS.

Dato atto che:

- al fine di valorizzare e promuovere la presenza sul territorio e offrire una più puntuale tutela dei cittadini residenti in diverse aree della Regione, il Corecom ha siglato accordi di collaborazione con alcune Amministrazioni comunali delle Province meno vicine al capoluogo;

- che una delle citate Amministrazioni comunali è rappresentata dal Comune di Rimini, con cui, fin da ottobre 2012, il Corecom ha avuto proficue collaborazioni che hanno portato al rinnovo, con la delibera n. 65 del 10/12/2013, della convenzione tra gli stessi intercorrente;

- che il programma di attività 2016 del Corecom Emilia-Romagna – al momento in attesa di essere approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa –, prevede di dare continuità a tali esperienze, rivedendo, laddove necessario, i termini delle convenzioni in scadenza a fine 2015 e procedendo al loro aggiornamento economico;

- che l'obiettivo del progetto, che vuole coinvolgere anche altre Amministrazioni, è quello di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione, grazie alla riduzione dei tempi di conclusione del procedimento e all'eliminazione delle spese di trasferta a carico di utenti ed operatori dei servizi di telecomunicazioni;

- che il Corecom e l'Amministrazione Comunale di Rimini, verificati i positivi risultati della collaborazione, intendono proseguire la loro collaborazione e si impegnano congiuntamente a promuovere e utilizzare modalità operative di svolgimento del servizio in linea con le più recenti disposizioni riguardanti la semplificazione amministrativa e la dematerializzazione dei documenti.

Evidenziato che:

- a fronte del servizio reso dalle varie Amministrazioni locali e al fine di partecipare ai costi che le medesime sostengono per l'attività di conciliazione nelle controversie in materia di comunicazione elettronica in videoconferenza tramite convenzione, il Corecom intende riconoscere un contributo forfettario omnicomprensivo;

- in ossequio alle previsioni dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, con delibera Corecom n. 71 del 30 ottobre 2015, sono stati approvati i criteri per la corresponsione di tale contributo;

- la determinazione dei suddetti criteri di quantificazione rende opportuno concordare nuovamente i termini per la prosecuzione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale di Rimini.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che:

a) l'accordo decorrerà dal 1° gennaio 2016 e scadrà, fatte salve le reciproche facoltà di recesso specificate nello schema allegato, il 31 dicembre 2018;

b) la Responsabile del Servizio Corecom procederà alla sottoscrizione dell'accordo con firma digitale, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, e provvederà al coordinamento e alla gestione delle diverse attività necessarie alla concreta attuazione dell'accordo

stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 1/2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia; procederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa - a copertura dell'intera annualità del 2016 - non appena riceverà, da parte del Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa, le Assegnazioni di attività per l'attuazione del PdA 2016 e per l'esercizio dei relativi poteri di spesa;


Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16/7/2008.


Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Primarosa Fini.

A voti unanimi

#### DELIBERA

- 1) di sottoscrivere un accordo di collaborazione fra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Rimini per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza, per il triennio 2016-2018;
- 2) di approvare conseguentemente lo schema dell'accordo, riportato nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che la Responsabile del Servizio Corecom procederà alla sottoscrizione dell'accordo con firma digitale, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, e provvederà al coordinamento e alla gestione delle diverse attività necessarie alla concreta attuazione dell'accordo stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 1/2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia; procederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa - a copertura dell'intera annualità del 2016 - non appena riceverà, da parte del Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa, le Assegnazioni di attività per l'attuazione del PdA 2016 e per l'esercizio dei relativi poteri di spesa;
- 4) di trasmettere copia della presente delibera all'Amministrazione Comunale di Rimini per gli adempimenti di competenza.
- 5) di dare conoscenza della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del Corecom - sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione.

Il Segretario  
Primarosa Fini  


La Presidente  
Giovanna Cosenza  


**Schema di accordo di collaborazione fra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Rimini per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza, per il triennio 2016 – 2018.**

**Viste:**

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, e le sue successive modifiche e integrazioni, recante *"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e in particolare l'articolo 1, comma 11, che introduce e disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni presso l'Autorità stessa (Agcom);
- la medesima legge all'articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom) funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;
- la delibera dell'Autorità n. 52/1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;
- la delibera dell'Autorità n. 53/1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Corecom.

**Visti inoltre:**

- 1) la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* e, in particolare, l'articolo 14 (*Funzioni delegate*), che prevede l'attribuzione al Corecom di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio;
- 2) la delibera n. 444/08/CONS con la quale l'Autorità ha approvato il testo dell'Accordo quadro tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, inerenti ai principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, alle nuove funzioni delegabili ai Corecom, al contenuto tipico delle singole convenzioni e alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;
- 3) l'Accordo-Quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Agcom, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha sostituito il precedente accordo del 25 giugno 2003 e che, nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;
- 4) la Convenzione per l'esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dal Presidente del Corecom Emilia-Romagna.

**Rilevato che:**

- a) l'articolo 4, comma 1, della citata Convenzione ha attribuito al Corecom l'esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*;

b) l'articolo 9, comma 2, della suddetta delibera Agcom n. 173/07/CONS, nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza di conciliazione, dispone che l'udienza può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità stabilite nell'allegato 1 del Regolamento;

c) con delibera Corecom n. 19/2013, attualmente in fase di revisione, è stato approvato il regolamento per lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza che integra l'Allegato 1 della più volte citata delibera Agcom n. 173/07/CONS.

Dato atto che:

- al fine di valorizzare e promuovere la presenza sul territorio e offrire una più puntuale tutela dei cittadini residenti in diverse aree della Regione, il Corecom ha siglato accordi di collaborazione con alcune Amministrazioni comunali delle Province meno vicine al capoluogo;

- che una delle citate Amministrazioni comunali è rappresentata dal Comune di Rimini, con cui, fin da ottobre 2012, il Corecom ha avuto proficue collaborazioni che hanno portato al rinnovo, con la delibera n. 65 del 10/12/2013, della convenzione tra gli stessi intercorrente;

- che il programma di attività 2016 del Corecom Emilia-Romagna, Romagna – in fase di approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa – prevede di dare continuità a tali esperienze, rivedendo, laddove necessario, i termini delle convenzioni in scadenza a fine 2015 e procedendo al loro aggiornamento economico;

- che l'obiettivo del progetto, che vuole coinvolgere anche altre Amministrazioni, è quello di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione, grazie alla riduzione dei tempi di conclusione del procedimento e all'eliminazione delle spese di trasferta a carico di utenti ed operatori dei servizi di telecomunicazioni;

- che il Corecom e l'Amministrazione Comunale di Rimini, verificati i positivi risultati della collaborazione, intendono proseguire la loro collaborazione e si impegnano congiuntamente a promuovere e utilizzare modalità operative di svolgimento del servizio in linea con le più recenti disposizioni riguardanti la semplificazione amministrativa e la dematerializzazione dei documenti.

Evidenziato che:

- in ossequio alle previsioni dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, con delibera Corecom n. 71 del 30 ottobre 2015, sono stati approvati i criteri per la corresponsione del contributo forfettario omnicomprensivo alle Amministrazioni locali per l'attività di conciliazione nelle controversie in materia di comunicazione elettronica in videoconferenza tramite convenzione;

- con delibera Corecom n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Rimini per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza per il triennio 2016-2018;

- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Rimini ha approvato il sopracitato schema di accordo di collaborazione.

Tutto ciò premesso

TRA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna (Corecom), con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 44, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla dirigente del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini

E

L'Amministrazione Comunale di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour 27, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Consiglio Comunale, dott. Enrico Bronzetti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1**

##### **Oggetto dell'accordo**

1. Il presente accordo di collaborazione disciplina i rapporti tra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Rimini per la gestione di un servizio di risoluzione a distanza dei procedimenti di conciliazione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti svolti dal Corecom su delega dell'Agcom.

2. Il servizio consiste nello svolgimento dell'udienza di conciliazione con collegamento in videoconferenza con la sede individuata dal Comune di Rimini, ove è presente l'utente. L'operatore di comunicazioni elettroniche potrà essere collegato in remoto o essere fisicamente presente, per il tramite di un proprio rappresentante, presso la sede del Corecom Emilia-Romagna, dove è presente il conciliatore.

#### **Art. 2**

##### **Durata dell'accordo**

1. Il presente accordo decorre da 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, salvo comunicazione motivata di una delle parti, da effettuare entro il trentesimo giorno precedente la scadenza di ciascun anno.

2. Il Corecom si riserva, altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo – con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Amministrazione comunale – qualora, dal rinnovo dell'Accordo quadro, in corso di stipula con Agcom, derivi un minore contributo economico utilizzabile dal Corecom stesso per l'esercizio delle funzioni delegate e, in particolare, per l'attività di conciliazione nelle controversie in materia di comunicazione elettronica.

3. E' prevista la possibilità di ulteriore rinnovo, previo accordo scritto tra le parti.

#### **Art. 3**

##### **Impegni delle parti**

1. Il Corecom, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:

- a) ad individuare, presso la propria sede di Bologna, Viale A. Moro n. 44, una o più sale adeguatamente attrezzate e a predisporre le strumentazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio di videoconferenza;
- b) a garantire, nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio, la disponibilità di propri operatori per il coordinamento delle attività e la risoluzione di eventuali problemi di malfunzionamento del servizio di videoconferenza;
- c) a promuovere un percorso di aggiornamento, laddove se ne presenti la necessità, per gli operatori individuati dall'Amministrazione comunale di Rimini per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo;
- d) a progettare e coordinare iniziative di comunicazione per la divulgazione del servizio alla cittadinanza;
- e) a fornire in comodato d'uso gratuito all'Amministrazione Comunale di Rimini una stazione di videoconferenza (n. inventario 02768 – serial number GN65380399562), comprendente un televisore LCD 42", una videocamera, un microfono e una tavoletta per firma grafometrica .

2. L'Amministrazione comunale di Rimini, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:
- a) ad individuare una sala adeguata per l'accoglienza degli utenti, comunque idonea ad ospitare tre persone, e dotata delle infrastrutture tecniche necessarie all'installazione e al funzionamento della stazione di videoconferenza fornita dal Corecom Emilia-Romagna in comodato d'uso gratuito e all'efficace svolgimento delle udienze di conciliazione;
  - b) ad individuare nella propria organizzazione uno o più dipendenti da destinare ad attività di accoglienza degli utenti, di custodia e supervisione della strumentazione, di ricezione e trasmissione del verbale d'udienza, anche sottoscritti con dispositivi grafometrici, e di eventuale altra documentazione necessaria al corretto svolgimento del servizio;
  - c) a garantire la presenza in servizio dei dipendenti sopra individuati nei giorni e negli orari convenuti per lo svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza;
  - d) a mantenere una casella di posta elettronica dedicata, anche non in via esclusiva, allo scambio della documentazione con il Corecom;
  - e) a garantire l'intervento di un tecnico informatico nei giorni e negli orari di svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza, al fine di risolvere eventuali guasti o malfunzionamenti della strumentazione.
3. Le Parti congiuntamente si impegnano:
- a) a verificare periodicamente l'andamento dell'accordo e i livelli di servizio erogati, a condividere gli esiti delle verifiche effettuate ed eventualmente prevedere una relazione con cui condividere gli esiti delle verifiche stesse;
  - b) ad assicurare adeguata informazione alla cittadinanza in relazione ai servizi realizzati nell'ambito del presente accordo.

#### **Art. 4**

##### **Giorni e orari di svolgimento del servizio**

1. Il servizio di conciliazione in videoconferenza deve essere garantito per almeno tre giornate al mese, sulla base delle effettive esigenze, previo accordo tra le parti e per tutta la durata del presente accordo.
2. Il giorno della settimana dedicato allo svolgimento del servizio è individuato d'intesa tra Corecom ed Amministrazione comunale ed è fisso, salvo revisione dell'accordo. Analoga intesa disciplinerà la sospensione del servizio durante le Festività di Fine Anno e nel periodo estivo.
3. Il servizio previsto dal presente accordo deve essere garantito dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00, e dalle ore 14,00 fino alle ore 17,00. Gli orari di cui al presente comma sono quelli di effettiva presenza in servizio dei dipendenti individuati dall'Amministrazione comunale di Rimini per l'attuazione dell'accordo.

#### **Art. 5**

##### **Costi dell'accordo**

1. Per lo svolgimento del servizio previsto dal presente accordo, come specificato all'art. 3 comma 2, il Corecom Emilia-Romagna corrisponderà all'Amministrazione comunale di Rimini, per ogni anno di vigenza dell'accordo, un contributo forfettario onnicomprensivo, calcolato secondo i criteri stabiliti nella delibera di Comitato n. 71/2015, di euro 2.100,00.
2. La liquidazione di tale contributo avverrà annualmente, secondo le disposizioni contabili stabilite dall'Amministrazione regionale e previa presentazione, da parte del Comune di Rimini, di una relazione annuale che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 6**  
**Comodato d'uso**

1. Il Corecom (Comodante), consegna, in comodato gratuito, nella disponibilità dell'Amministrazione comunale di Rimini (Comodatario) che accetta, perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, un televisore Lcd 32"/42", un PC portatile Asus K75V (n. inventario 3245), una tavoletta grafometrica Wacom (n. inventario 9171) e una stazione di videoconferenza Express (n. inventario 02768 – serial number GN65380399562), comprendente:
  - un Codec;
  - un Cam Full HD (videocamera);
  - un microfono.
2. Il Comodatario dichiara di aver controllato i beni consegnati e oggetto del comodato, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
3. Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo svolgimento di udienze di conciliazione o per altre attività istituzionali, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti.
4. La durata del comodato corrisponde alla durata della presente convenzione. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire i beni mobili sopra indicati. Se, però, durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. I beni comodati verranno restituiti nello stato in cui vengono attualmente consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1806 del Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a stimare forfettariamente il valore dei beni comodati sopra indicati, nella somma complessiva di Euro 400,00 (quattrocento/00). Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante.
6. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento o l'uso in tutto o in parte, neppure temporaneamente e senza il consenso del Comodante, di nessuno dei beni di cui al punto 1.
7. Il Comodatario è costituito custode dei beni mobili indicati al comma 1 del presente articolo ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da abuso o trascuratezza nell'uso dei beni mobili.
8. Sono a carico del Comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da articolo 1808 del Codice Civile.
9. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 7**  
**Risoluzione e recesso**

1. Nel caso di mancato adempimento di uno degli obblighi previsti dall'accordo, ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

2. Il Corecom si riserva, altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo – con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Amministrazione comunale – qualora dai rapporti intercorrenti con Agcom derivi un minore contributo economico utilizzabile dal Corecom stesso per l'esercizio delle funzioni delegate e, in particolare, per l'attività di conciliazione nelle controversie in materia di comunicazione elettronica.
3. Il Corecom si riserva inoltre la facoltà di recesso nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico di mantenere la modalità di conciliazione a distanza tramite la presente convenzione.
4. Il Comune di Rimini si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui vi siano carenze di personale per la gestione del servizio di video conferenza, con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Corecom Emilia-Romagna.
5. Entro il trentesimo giorno precedente la scadenza di ciascun anno di durata della convenzione, entrambe le parti possono decidere di recedere anticipatamente con comunicazione motivata da inviare alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della controparte.

#### **Art. 8**

##### **Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali**

1. L'Amministrazione comunale di Rimini, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del d.lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007, come aggiornata dalla deliberazione U.P. n. 29 del 7 marzo 2012, è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna è titolare, che di seguito è specificato:

- a) attività a supporto dello svolgimento dell'udienza di conciliazione svolta tramite videoconferenza con la sede del Corecom a Bologna, consistente nell'accoglimento dell'istante o del suo rappresentante e consegna del verbale inviato dal Corecom all'utente stesso o al suo rappresentante

e degli eventuali trattamenti che in futuro le fossero affidati nell'ambito dello stesso incarico per iscritto. Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel d.lgs. n. 196/2003, nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007, come aggiornata dalla deliberazione U.P. n. 29 del 7 marzo 2012, al punto 4.1 dell'Allegato 5.

2. Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e ai Disciplinari tecnici sono pubblicati sul sito dell'Assemblea legislativa all'indirizzo:  
<http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/struttura-organizzativa/sistemi-informativi-informatici-e-innovazione/innovazione-e-semplificazione/privacy-1>

#### **Art. 9**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Secondo la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, paragrafo 2.1, i servizi di conciliazione oggetto del presente accordo sono esclusi dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 10**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.

2. Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e risoluzione del presente accordo, le parti concordano di avvalersi, in via prioritaria, di un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

3. Le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

4. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Il presente accordo, previa lettura e conferma, è firmato digitalmente

Per il Corecom Emilia-Romagna  
Firmato digitalmente  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Primarosa Fini*

Per l'Amministrazione comunale di Rimini  
Firmato digitalmente  
Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e  
Consiglio Comunale  
*Dott. Enrico Bronzetti*